



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

Approvato con Deliberazione n. 1173 del 28.12.2023

INDICE

Normativa di riferimento	3
Art. 1 – Premesse e scopo	3
Art. 2 – Soggetti tutelati	4
Art. 3 – Oggetto	5
Art. 4 – Canali di segnalazioni	7
Art. 5 – Segnalazione interna	7
Art. 5.1 – Canali di segnalazione della ASST	7
Art. 5.2 – Contenuto della segnalazione	8
Art. 5.3 – Gestione della segnalazione ed esame preliminare	9
Art. 5.4 – Istruttoria	10
Art. 6 – Segnalazione esterna ANAC	11
Art. 7 – Divulgazione pubblica	12
Art. 8 – Denuncia all’Autorità Giudiziaria	12
Art. 9 – Le misure di protezione	13
Art. 9.A) - Obbligo di riservatezza	14
Art. 9.B) - Divieto di ritorsione	15
Art. 9.C) - Limitazioni della responsabilità	17
Art. 10 – Divieto di rinunce e transazioni	18
Art. 11 – Trattamento dei dati personali	18
Art. 12 – Conservazione della documentazione	18
Art. 13 – Entrata in vigore e forme di pubblicità	19
Art. 14 – Norme di rinvio	19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24** avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*

L'art. 23 del suddetto decreto abroga, a partire dal 15/07/2023, l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/2001 e l'art. 3 L. 179/2017.

- **Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.172 del 25.07.2023, avente ad oggetto *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*

ART. 1 - PREMESSE E SCOPO

La tutela delle persone che segnalano violazioni (whistleblower) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n.190/2012 (c.d. legge anticorruzione), con la disposizione di cui all'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 che ha, in particolare, introdotto tre concetti fondamentali:

- la tutela dell'anonimato del denunciante;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

In attuazione di tale disposizione normativa e delle Linee Guida ANAC del 2015 la ASST Fatebenefratelli Sacco aveva provveduto ad adottare, con Deliberazione n. 416 del 25.05.2016, una policy interna per la tutela del whistleblower.

Alla luce del recente D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo riguardante la protezione delle persone (whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e ha introdotto per gli Stati membri misure di protezione per tali soggetti, senza distinzioni tra pubblico e privato, la ASST con l'adozione del presente Regolamento persegue l'intento di aggiornare ed adeguare la procedura già vigente alle recenti disposizioni.

Scopo del presente Regolamento, infatti, è quello di declinare a livello aziendale quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e, in particolare, di definire le modalità di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica, le modalità di gestione delle segnalazioni e quelle volte a rendere effettive le misure di protezione di cui al Capo III del medesimo D.Lgs. n. 24/2023 dei soggetti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto.

ART. 2 - SOGGETTI TUTELATI

1) Sono legittimati ad effettuare segnalazioni, a denunciare, ad effettuare una divulgazione pubblica, i soggetti che operano nel contesto lavorativo dell'ASST Fatebenefratelli Sacco in qualità di:

- a) dipendenti dell'ASST medesima e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'ASST in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- b) lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo d'iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- c) lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- e) volontari e tirocinanti, dottorandi ed assegnisti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco (es.: i componenti dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV), del Collegio Sindacale, ecc.).

I soggetti segnalanti, di cui al comma precedente, possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma precedente è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico di cui al comma precedente non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2) Godono altresì delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 anche i seguenti soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

- a) il facilitatore, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo (presente o passato) del segnalante e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e che intrattengono con quest'ultimo un rapporto continuativo, sistematico e corrente;
- d) gli enti di proprietà del segnalante, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
- e) gli enti presso i quali il segnalante lavora pur non essendone proprietario (es. il dipendente di una impresa fornitrice di beni e servizi che segnala una violazione avvenuta presso l'ASST);
- f) gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti (es. il dipendente di un ente che ha stipulato una convenzione con altri enti per la gestione di un servizio, può segnalare le violazioni compiute dall'altro ente associato nell'ambito della gestione del medesimo servizio);
- g) i segnalanti anonimi se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

ART. 3 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Queste ultime possono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- fondati sospetti.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento e pertanto NON possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, se non connesse alla commissione delle violazioni di cui al presente articolo;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o superiore gerarchico;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto. La tutela del whistleblower non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 4 - CANALI DI SEGNALAZIONI

Le segnalazioni effettuate dai whistleblowers possono essere di tre tipologie. Nello specifico:

- a) **segnalazione interna**: la comunicazione, scritta o orale, che viene presentata tramite un apposito canale interno all'ASST Fatebenefratelli Sacco. Questo canale di segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;
- b) **segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta o orale, tramite un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che garantisce le tutele di riservatezza menzionate al punto precedente;
- c) **divulgazione pubblica**: vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Segnalazioni anonime

Atteso che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili, le segnalazioni anonime (ovvero quelle dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante), eventualmente indirizzate alla ASST Fatebenefratelli Sacco, saranno trattate alla stregua di tutte le segnalazioni anonime ordinarie ricevute.

La ASST si riserva di prendere in considerazione solo le segnalazioni anonime adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, e siano dunque in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

Il segnalante o denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D.Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

ART. 5 - SEGNALAZIONE INTERNA

ART. 5.1 - CANALI DI SEGNALAZIONE DELLA ASST

La ASST Fatebenefratelli Sacco ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) **tramite piattaforma informatica (WhistleblowingPA) di Transparency International Italia** che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) che si avvale a tal fine dei dipendenti assegnati alla sua Struttura ed autorizzati al trattamento dei dati.

Il link di accesso alla piattaforma informatica è pubblicato nella seguente sezione di "Amministrazione trasparente" https://www.asst-fbf-sacco.it/amministrazione_trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/whistleblowing-policy dove è altresì reperibile l'apposita informativa privacy.

La segnalazione può essere inoltrata da qualsiasi dispositivo digitale mediante l'accesso a questo canale criptato, compilando un modulo informatico. Dopo l'invio della segnalazione, l'applicativo genera un codice "identificativo unico" di 16 cifre che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, per allegare documenti/file multimediali, per inserire le proprie informazioni identificative (qualora non fornite all'atto della segnalazione), per conoscere i riscontri forniti dal RPCT e integrare in caso di richiedi approfondimenti.

- b) **tramite modulo cartaceo**, utilizzando l'apposito modulo (All. 1 del presente Regolamento) disponibile sul sito aziendale nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Whistleblowing*", da inviare con le seguenti modalità:
- mediante posta elettronica al seguente indirizzo whistleblowing@asst-fbf-sacco.it, casella appositamente predisposta ed accessibile al solo RPCT;
 - mediante invio cartaceo, a mezzo servizio postale, in busta sigillata indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, con la dicitura RISERVATA PERSONALE;
 - mediante invio cartaceo, a mezzo posta interna, da consegnare al Protocollo Generale dell'Azienda, in busta sigillata indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, con la dicitura RISERVATA PERSONALE.
- Anche nel caso in cui la segnalazione venga presentata con le modalità sopra descritte, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT ed eventualmente dai dipendenti della Struttura espressamente autorizzati.
- c) **tramite incontro diretto** con il RPCT, su richiesta della persona segnalante, per effettuare la segnalazione oralmente. Essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante verbale che la persona segnalante deve verificare, eventualmente integrare, e confermare il mediante la propria sottoscrizione.

La segnalazione ricevuta erroneamente da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione, al RPCT garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante.

I **Sistemi Informativi Aziendali** sono tenuti a verificare periodicamente che sia garantita l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti informatici, di cui sopra, apprestati a tutela della riservatezza del segnalante.

ART. 5.2 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere:

- la precisazione del segnalante che intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023; in assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e il segnalante non

beneficerebbe delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione;

- le generalità del segnalante, che deve rientrare tra i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

- la chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- le generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificarlo;

- l'indicazione di altri eventuali soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti e che potrebbero riferire;

- l'indicazione di eventuali documenti (da allegare) che possono confermare l'attendibilità dei fatti segnalati;

- ogni altra informazione o fondati sospetti riguardanti le violazioni, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, commesse o che potrebbero essere commesse.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono da considerarsi irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

ART. 5.3 – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ED ESAME PRELIMINARE

La gestione delle segnalazioni interne, di cui al precedente articolo, è in capo al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza** (di seguito solo RPCT). A tal fine il RPCT ha accesso ai dati ed informazioni contenuti della segnalazione, è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della ASST e può avvalersi di collaboratori individuati, afferenti alla sua Struttura ed espressamente autorizzati, per la trattazione dell'istruttoria.

Pervenuta la segnalazione, secondo una delle modalità di cui all'art. 5.1, il RPCT:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione. In caso di segnalazioni acquisite oralmente, la firma del verbale soddisfa l'adempimento informativo;

- dà un diligente seguito alle segnalazioni ricevute. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza, mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può richiedere, se necessario, integrazioni;

- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento fornisce riscontro alla segnalazione;

- mette a disposizione sul proprio sito web le informazioni chiare relativamente al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

Il RPCT, per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e decidere **sull'ammissibilità/inammissibilità** (da cui discende il prosieguo nell'istruttoria, garantendo al segnalante le tutele previste o, al contrario, l'archiviazione), può considerare le seguenti circostanze:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento e idonei a giustificare accertamenti;

- b) mancanza di dati ed informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;

c) accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti, o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine entro cui provvedere.

In presenza di segnalazione non ammissibile si procede con l'**archiviazione** della segnalazione, dandone comunicazione al soggetto segnalante.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede a trasmetterla - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante - alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing e dandone comunicazione al segnalante. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante.

ART. 5.4 - ISTRUTTORIA

Il RPCT, valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi. Ai fini istruttori il RPCT può:

- a) avviare il dialogo con il segnalante, chiedendo informazioni ulteriori o documentazione a supporto; a tal fine può convocare la persona segnalante e di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati ad audizione orale in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ASST, al fine di garantire la massima riservatezza;
- b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti alle strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare celermente la loro collaborazione, anche mediante invio di documentazione aziendale in loro possesso, avendo cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti, adottati dall'ASST, oggetto di segnalazione.

Il RPCT, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a **dare riscontro alla persona segnalante**, dando comunicazione delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (es. archiviazione, avvio di inchiesta interna in corso o conclusa, eventuali provvedimenti adottati, rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, o mero aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'istruttoria).

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'**archiviazione**.

Qualora, invece, **il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione**, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

- a) informare la Direzione Generale per attivare tutte le azioni necessarie per tutelare l'interesse e l'integrità dell'ASST;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito solo UPD) della ASST l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti, estratti della segnalazione. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT trasmette, su richiesta dell'UPD, la segnalazione previa acquisizione del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- d) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione whistleblowing; e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante;
- e) proporre di adottare ad altri soggetti/organi competenti della ASST, tutti i necessari atti amministrativi per il ripristino della legalità.

ART. 6 - SEGNALAZIONE ESTERNA ANAC

L'Autorità competente per la segnalazione esterna è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC, tramite le modalità (scritta, orale o di presenza) e gli appositi canali dalla stessa attivati, quando, al momento della presentazione, ricorre **una delle seguenti condizioni**:

- a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente articolo 5 non è attivo;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. n.24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Per quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo si fa rinvio alle Linee Guida emanate dalla stessa ANAC con delibera del 12 luglio 2023, n. 311.

Il link di rinvio al portale ANAC per le segnalazioni esterne è inoltre pubblicato nella pagina web della ASST dedicata al Whistleblowing.

ART. 7 - DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i social network ed altri canali di comunicazione.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre **una delle seguenti condizioni**:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento e non è stato dato tempestivo riscontro entro termini ragionevoli in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (situazione di emergenza o al rischio irreversibile all'incolumità fisica di una o più persone);
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto rilevi volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ma restano ferme tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per il whistleblower.

ART. 8 - DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il whistleblower può inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il **whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p.* e degli artt. 361 e 362 c.p.** - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p. è circoscritto all'obbligo di denunciare solo i reati (procedibili d'ufficio).

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

*** art.331 cpp: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

****art. 361 cp: Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.
2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

**** art. 362 cp: Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio**

1. L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.
2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

ART. 9 - LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 **comprendono**:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ASST in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione ed alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzi settore, inseriti un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Le condizioni per la protezione delle persone di cui all'art. 2 del presente regolamento sono:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs. n. 24/2023.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto dal presente articolo al paragrafo 9.C), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente sezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9.A) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

È garantita la riservatezza:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona segnalata/coINVOLTA o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

A tutela della riservatezza:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante;
- non può altrettanto essere rivelata qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante;
- l'identità delle persone coinvolte, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione, va garantita durante tutte le fasi del procedimento fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti;
- la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata sono sottratti all'accesso documentale agli atti amministrativi (ex art. 22 D.Lgs. n.241/1990) e al diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, co.2 D.Lgs. n. 33/2013), pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione copia da parte dei richiedenti;
- ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra autorità competenti, viene effettuato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e da personale autorizzato.

La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al presente Regolamento o al D.Lgs. n.

24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione viene trasmessa senza ritardo.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nei seguenti casi per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rilevazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione si indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9.B) DIVIETO DI RITORSIONE

Le persone/enti di cui all'art. 2 del presente regolamento non possono subire alcuna ritorsione.

La ritorsione si configura come qualsiasi atto, provvedimento, comportamento od omissioni, anche solo tentati o minacciati che, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, provocano o possono provocare alla persona/ente di cui all'art. 2, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono ritorsioni le seguenti fattispecie:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

o) annullamento di una licenza o di un permesso;

p) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Possono altresì configurarsi come ritorsioni:

- la pretesa di risultati impossibili da raggiungere in modi e tempi indicati

- valutazione della performance artificialmente negativa

- revoca ingiustificata di incarichi

- reiterato rigetto ingiustificato di richieste, come ferie/congedi/permessi.

Le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione sono:

- convinzione ragionevole del soggetto che ha segnalato, denunciato od effettuato una divulgazione pubblica che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione indicato dall'art. 3;

- rispetto della disciplina prevista dal presente regolamento e dal D.Lgs. n. 24/2023 in merito alle modalità di segnalazione/divulgazione ed al rispetto della riservatezza;

- consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite;

- non sono sufficienti i meri sospetti o "voci di corridoio".

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad ANAC e le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dai soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento affinché la predetta Autorità attivi il procedimento di verifica sulla sussistenza della misura ritorsiva ed irroghi l'eventuale sanzione.

I soggetti che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti atti o omissioni ritorsivi nei confronti dei segnalanti/denunciati/divulgatori, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione/denuncia. **L'onere di provare** che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Invece, sono gravati dell'onere della prova e quindi tenuti a dimostrare di aver subito la ritorsione, i soggetti coinvolti diversi dal segnalante di cui all'art. 2 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Nel caso cui l'ANAC accerti la sussistenza della ritorsione, ne discende la nullità degli atti/provvedimenti ritorsivi, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (da 10.000 a 50.000 euro) al soggetto che ha adottato l'atto/provvedimento ritorsivo ed a cui è imputabile il comportamento e/o omissione, nonché la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli organi di disciplina per i provvedimenti di propria competenza.

Spetta all'Autorità giudiziaria adottare le misure provvisorie necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la nullità degli atti adottati.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione delle responsabilità di cui al punto 9.C), la **tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento di tale responsabilità, alla persona segnalante o denunciate è anche irrogata una sanzione disciplinare.

9.C) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

La persona di cui all'art. 2 del presente Regolamento non è punibile se rivela o diffonde le seguenti informazioni:

- relative alle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co 3, D.Lgs. 24/2023 (segreto d'ufficio, segreti scientifici e industriali, violazione del dovere di fedeltà e lealtà);
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia è stata effettuata nelle modalità richieste dal D.Lgs. n. 24/2023 e dal presente regolamento.

Se ricorrono entrambe le condizioni di cui sopra, è esclusa altresì la responsabilità, anche di natura civile, penale, amministrativa o disciplinare.

E' esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, della persona/ente di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purchè l'accesso sia avvenuto in modo lecito e non costituisca di per sé un reato.

La scriminante opera anche con riguardo ai comportamenti, atti ed omissioni poste in essere purchè siano collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se strettamente necessari a rivelare le violazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 10 - DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. n. 24/2024 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali) di cui all'art. 2113, co. 4, c.c.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente Regolamento, deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità al Regolamento UE 2018/1725.

I dati personali che verranno trattati dalla ASST verranno gestiti sulla base giuridica della normativa vigente che fornisce appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai fini del presente regolamento, vengono illustrate mediante apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web aziendale nella sezione di "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Privacy".

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 GDPR e dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 nonché il diritto al reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali previsto dall'art. 77 del GDPR.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento UE 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

ART. 12 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario per la trattazione delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (limitazione della conservazione).

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Commissario Straordinario della ASST Fatebenefratelli Sacco.

Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato in materia.

Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione *"Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione- Whistleblowing"*, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e sulla rete Intranet aziendale.

Al fine di garantire la più ampia diffusione, ciascun Ufficio è tenuto a dare adeguata comunicazione del presente Regolamento ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali dell'Azienda, ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda, nonché ai tirocinanti/specializzandi/frequentatori/volontari della ASST.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (D.Lgs. n. 24/2023) ed alle linee guida ANAC del 12.07.2023 nonché eventuali chiarimenti successivi della medesima Autorità.